

Doppia partenza per la flat tax

Dal 2019 imposta sostitutiva al 15% per i contribuenti con ricavi fino a 65 mila euro. Dal 2020 tetto a 100 mila euro (ma senza esonero da fattura elettronica)

La flat tax per i contribuenti, che percepiscono compensi tra i 65.001 e i 100 mila euro, partirà dal 2020. Li esonererà dall'applicazione dell'Iva ma non dall'obbligo di fatturazione elettronica e dalla tenuta dei registri contabili. Mentre i contribuenti con ricavi fino a 65 mila euro vedranno applicarsi un'imposta sostitutiva del 15% già dal 2019. Sono queste alcune delle novità normative previste nella bozza di legge di bilancio 2019.

Bartelli a pag. 33

La bozza della legge di bilancio 2019. Minimi allargati, supersemplificazioni subito

Doppia partenza per la flat tax Da 65.001 euro a 100 mila l'obbligo scatta dal 2020

DI CRISTINA BARTELLI

La flat tax per i contribuenti, che percepiscono compensi tra i 65.001 e i 100 mila euro, partirà dal 2020 ma, sebbene li esonererà dall'applicazione dell'Iva, non li esonererà dall'obbligo di fatturazione elettronica e dalla tenuta dei registri contabili. Mentre il regime super semplificato, anche dal punto di vista degli adempimenti, resta applicabile ai soli minimi allargati: i contribuenti con ricavi fino a 65 mila euro che vedranno applicarsi un'imposta sostitutiva del 15%, già dal 2019. Arriva, inoltre, la disciplina del riporto perdite per chi ha scelto il regime per cassa. Aliquota Ires del 15% per le imprese che assumono dipendenti sia con contratto a tempo determinato o indeterminato e che reinvestano in beni strumentali

nuovi. E Canone Rai a regime a 90 euro. Sono queste alcune delle novità normative previste nella bozza di legge di bilancio 2019 che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare.

Dal 2020, dunque, Flat tax con imposta sostitutiva al 20% di Ires, addizionali regionali e comunali e Irap. Il reddito sarà determinato nei modi ordinari. I contribuenti che vedranno applicata quest'imposta sostitutiva sono esonerati dall'Iva e dai relativi adempimenti fermo restando, si legge nella norma, l'obbligo di fatturazione elettronica.

Regime diverso dunque dai minimi allargati che partiranno invece dal 2019 e che

vedranno applicarsi un'aliquota omnicomprensiva del 15% senza obbligo di fatturazione elettronica.

La bozza di legge di bilancio prende in carico anche lo spinoso

tema del riporto perdite per i soggetti Irpef, atteso dai contribuenti che avevano optato per il regime di cassa. L'anno scorso la possibilità era preclusa e per l'anno di imposta 2017 si era verificata la situazione per cui, debuttando le nuove regole sul magazzino, con l'eliminazione delle rimanenze finali, le imprese erano risultate in perdita.

Arriva poi la tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione. Il reddito complessivo netto delle società potrà essere tassato con aliquota Ires del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente

alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Nella legge di bilancio trova spazio, per i contratti a partire dal 2019, anche la cedolare sugli immobili destinati all'attività commerciale. Nella norma si precisa, però, che il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al

15 ottobre 2018, risulti già in essere un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

Il canone Rai diventa in maniera permanente di 90 euro. La legge di bilancio modifica la dicitura della normativa precedente che vedeva l'importo di 90 euro applicabile al biennio 2017 e 2018 per fissarlo in 2018 e successivi. L'incentivo Aiuto alla crescita economica (Ace) è

abrogato come l'entrata in vigore dell'Iri (imposta sul reddito di impresa). Per quanto riguarda l'Ace è però specificato che: «Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018».

© Riproduzione riservata

